Penale Sent. Sez. 2 Num. 11962 Anno 2020
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 29/11/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIMEMI BALDASSARRE nato a MARSALA il 24/04/1933

avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore
Il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Baldassarre Scimeni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta il 28/6/2018 ha rigettato la richiesta di revisione dallo stesso proposta avverso la pronuncia della Corte di Appello di Palermo in data 28/2/2003, irrevocabile dall'8/2/2004, che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., per aver messo a disposizione delle famiglie mafiose i servizi e le attività degli istituti bancari di Marsala nei quali aveva rivestito ruoli di amministrazione, in particolare attraverso la concessione di crediti di particolare favore e senza le necessarie garanzie.

Il ricorso si fonda su sette motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo motivo vengono dedotti la violazione dell'art. 630 cod. proc. pen., come risultante dall'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2011, ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto legittimato a proporre ricorso per revisione chi voglia dedurre un'ipotesi di violazione dell'art. 7 CEDU, senza poi attivare tale meccanismo. In particolare, rilevando che la sentenza della Corte EDU n. 3 del 14/4/2015 (nel caso Contrada c/ Italia) aveva riconosciuto che soltanto con la sentenza di questa Corte a sezioni unite Demitry era stata riconosciuta per la prima volta definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, e che, però, l'assunto secondo cui il concorso esterno sarebbe un delitto di creazione giurisprudenziale non può essere ritenuto compatibile con i principi del sistema dell'ordinamento italiano, assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto attivare il meccanismo proprio della cd. revisione europea, previa verifica della sovrapponibilità della posizione dell'istante a quella del diretto beneficiario della pronuncia della CEDU.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti la violazione dell'art. 630 cod. proc. pen., come risultante dall'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2011, ed il vizio di motivazione in relazione alla portata generale ed alla compatibilità della sentenza n. 3/2015 della CEDU con l'ordinamento interno. Assume a tal proposito il ricorrente che, se anche la predetta sentenza fosse stata in contrasto con tali principi, il giudice nazionale avrebbe dovuto, invece, azionare i cd. "contro limiti" di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, a mente dell'art. 46 CEDU.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso lo Scimeni deduce la violazione di legge – in particolare degli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., come risultante dall'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2011, nonché dell'art. 5 cod. pen. – ed il vizio di motivazione in relazione all'esame della specifica posizione del ricorrente ed in particolare in relazione alla prevedibilità ed accessibilità del precetto penale, non essendosi nemmeno proceduto ad alcuna verifica in ordine alla sovrapponibilità della posizione dello Scimeni e quella del diretto beneficiario della pronuncia della CEDU, pur avendo il primo, al pari del Contrada, prospettato una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella del concorso esterno in associazione mafiosa. A tal proposito lo Scimeni ha ricordato anche la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sull'art. 5 cod. pen., ha riconosciuto la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scusante dell'ignoranza o dell'errore sulla legge penale in presenza di un "caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari" che si risolve, sul piano oggettivo, nella mancanza di tipicità e tassatività del precetto e, sul piano soggettivo, nella carenza di conoscibilità dello stesso, con conseguente inesigibilità dell'adeguamento dei consociati ad una condotta incerta.

1.4. Il ricorrente deduce, altresì, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla natura della sentenza n. 3/2015 della CEDU, che si deduce esprimere "un diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo", come prescritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2015, avendo la predetta sentenza della CEDU affermato il principio dell'irretroattività della norma penale incriminatrice, sancito nell'art. 7 della Convenzione, tanto che anche questa Corte di legittimità (con sentenza della prima sezione, n. 441193/2016) avrebbe_riconosciuto che la decisione sul caso Contrada non può essere definita innovativa. Il ricorrente, a tal proposito, ha richiamato anche il dovere del giudice comune di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima, così come ricordato da Corte Costituzionale 11/5/2017 n. 109.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge, in particolare dell'art. 117 comma 1 Cost., ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in realzione all'efficacia della sentenza n. 3/2015 della CEDU nell'ordinamento interno. Assume il ricorrente che, ove il giudice della revisione avesse ravvisato un contrasto tra i principi convenzionali enunciati nella sentenza Contrada ed i principi del nostro ordinamento costituzionale avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte Costituzionale azionando i cd. controlimiti ma, non avendolo fatto, non poteva fare altro che adeguarsi al dettato convenzionale, quale frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea, non essendo consentito ai giudici nazionali alcun sindacato ed alcuna autonomia di giudizio rispetto alle norme convenzionali ed alle pronunce della CEDU, giacché compete solo alla Corte di Strasburgo di pronunciare l'ultima parola in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione. Per effetto dell'art. 32 CEDU, invece, i giudice interno è tenuto ad un'interpretazione della norma attraverso un'esegesi costituzionalmente ed anche convenzionalmente orientata. A dire del ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe discostata dalla sentenza della Corte Europea in forza di un apprezzamento critico della stessa, così ignorando i vincoli pattizi internazionali che precludono ogni sindacato al riguardo.

1.6. Anche il sesto motivo di ricorso insiste sulla violazione dell'art. 117 comma 1 Cost. – con riferimento agli artt. 13 e 14 CEDU – nonché degli artt. 3, 24, 97 e 111 Costituzione in relazione alla ritenuta inapplicabilità della sentenza Contrada a quelli che sono stati definiti i "fratelli minori" del diretto beneficiario. Assume infatti il ricorrente che compete agli stati membri di assumere le misure generali necessarie a prevenire nuove violazioni dei diritti in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

situazioni analoghe, ed. ha richiamato interventi della dottrina volti a sottolineare che le violazioni dei diritti umani sono tali anche prima del riconoscimento giudiziale delle stesse, che il "nullum crimen convenzionale" è un diritto individuale al quale fa da pandant il correlativo dovere dei diversi poteri dello Stato di fissare in modo chiaro ed agevolmente comprensibile i contenuti dei precetti penalmente sanzionati. Assume il ricorrente, in definitiva, che escludere la legittimazione del terzo a denunciare davanti al giudice interno la violazione dell'art.7 CEDU rappresenta un'irragionevole discriminazione ex art. 114 CEDU, con violazione del diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU, nonché dei diritti all'uguaglianza, all'azione legale, all'imparzialità della Pubblica Amministrazione ed al giusto processo sanciti dagli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.

1.7. Con l'ultimo motivo di ricorso lo Scimeni chiede che il Primo Presidente rimetta alle sezioni unite la decisione su tre questioni di particolare importanza: A) sulla portata generale della sentenza n. 3/2015 della corte EDU; B) sull'utilizzabile erga alios della cd. "revisione europea", assumendo che sul punto vi sarebbe un contrasto tra Cass. n. 44193/2016 e Cass. n. 53610/2017, da un lato, e Cass. sez. 2, 20/6/2017 n. 40889 dall'altro; C) Sullo strumento dei cd. "fratelli minori" per giovarsi di sentenze della Corte EDU che accertino violazioni dell'art. della Convenzione: il contrasto, infatti, si assume esistente tra le pronunce che individuano tale strumento nella cd. revisione europea (Cass. n. 44193/2016 e Cass. n. 53610/2017) e quelle che, invece, ritengono astrattamente praticabile l'incidente di esecuzione (Cass. n. 8661/2018 e Cass. n. 36505/2018)

1.7.1. Con lo stesso motivo di ricorso si assume che, qualora non si ritenga percorribile alcuna interpretazione che consenta anche a persone diverse dal beneficiario della sentenza della Corte EDU di giovarsi di questa attraverso la cd. revisione europea oppure attraverso l'incidente di esecuzione, dovrebbe porsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3,24, 97, 111 e 117 comma 1 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto lo Scimeni ha richiesto la revisione "europea" del processo al di fuori dei casi previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., non essendo stata emessa alcuna sentenza della Corte EDU nei suoi confronti o, comunque, nel procedimento che lo riguardava,

Baldassarre Scimeni, infatti, con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 6/3/1999, confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 28/2/2003 ed irrevocabile dall'8/2/2004, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., per aver messo a disposizione delle famiglie mafiose i servizi e le attività degli istituti bancari di Marsala nei quali aveva rivestito ruoli di amministrazione, con condotta "fino al 23/7/1993".

Lo Scimeni, quindi, invocando i principi e gli effetti della sentenza della Corte EDU n. 3 del 14/4/2015 nel caso Contrada c/ Italia, ha chiesto alla Corte di appello di Palermo la cd. "revisione europea" della predetta sentenza in data 28/2/2003, ai sensi dell'art. 630 cod. proc.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pen., così come conseguente alla dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale nella parte in cui tale norma non prevedeva il caso di revisione connesso alla necessità di conformarsi, ai sensi dell'art. 46 par. 1 CEDU, ad una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo che abbia accertato che il processo definito con sentenza irrevocabile non sia stato "equo" perché caratterizzato dalla violazione dell'art. 6 CEDU oppure -secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza successiva – anche dalla violazione dell'art. 7 CEDU.

La Corte territoriale ha respinto la richiesta di revisione.

Tutti i motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia contestano, ciascuno da un'angolazione diversa, la mancata applicazione alla fattispecie in esame dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia, in ordine all'asserita natura di fattispecie di creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, in quella pronuncia riconosciuto come dovuta alla sentenza di questa Corte di legittimità, a sezioni unite, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386, che avrebbe riconosciuta per la prima volta definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale.

3. Giova, pertanto, preliminarmente rilevare che non è in discussione l'efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU, pur non potendo riconoscersi alle stesse rilievo costituzionale (Sez. 1, n. 2800 dell'01/02/2006, dep. 2007, Dorigo, Rv. 235447).

L'efficacia precettiva delle norme della Convenzione EDU, infatti, è assicurata dall'art. 19 dello stesso testo convenzionale che prevede l'istituzione della Corte EDU per «assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli [...]».

In tale ambito, si inserisce l'art. 46 CEDU, nel cui primo paragrafo si prevede che le «Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti».

Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce, nel suo secondo paragrafo, che «la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione».

L'obbligo di conformazione alle decisioni della Corte EDU, infine, è ribadito dal terzo paragrafo dell'art. 46 CEDU, a tenore del quale se «il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione [...1».

L'obbligo previsto dall'art. 46 CEDU, dunque, non può essere messo in discussione.

La cd. revisione "europea", infatti, è stata introdotta con intervento additivo della Corte costituzionale (Corte cost. n. 113 del 2011) proprio al fine di "eseguire" le sentenze della Corte di Strasburgo che riconoscono vizi procedurali: in seguito al riconoscimento della violazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

convenzionale, il giudicato interno perde fisiologicamente la sua stabilità, essendo necessario "eseguire" la decisione europea ed emendare i vizi procedurali rilevati attraverso la riapertura del processo consentita da questa forma atipica di revisione. Si è, così, correttamente osservato che, trattandosi di un istituto di matrice non legislativa, introdotto dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, è a questa che si deve fare riferimento per individuarne l'ambito di applicazione. Nel corpo della sentenza n. 113 del 2011 si legge: «la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza [...] della Convenzione»

Gli argomenti posti dalla Corte Costituzionale a fondamento del nuovo caso di revisione rivelano, pertanto, che la ratio dell'intervento additivo è quella di individuare una procedura che consenta alla persona condannata all'esito di un processo giudicato iniquo dalla Corte Edu la restituzione delle garanzie violate (Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017 - dep. 07/09/2017, Cariolo, Rv. 271198).

Conseguentemente, non è possibile estendere la revisione oltre i limiti tracciati dal giudice delle leggi, così da intaccare il giudicato formatosi nei confronti di soggetti che non hanno proposto ricorso alla Corte EDU – ai quali nulla preclude tale proposizione - e che adducano vizi asseritamente analoghi a quelli rilevati, invece dalla predetta Corte in uno specifico caso, e la stessa ratio dell'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale, come da questa esplicitata, rende manifesta l'infondatezza delle prospettazioni di illegittimità costituzionale avanzate dal ricorrente con riferimento alla riconosciuta inammissibilità della richiesta di revisione di una sentenza emessa in procedimento diverso da quello oggetto di valutazione da parte della Corte EDU.

4. Deve, infatti, rilevarsi che l'invocata sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 è stata emessa in procedimento del tutto diverso da quello al quale è stato interessato il ricorrente e, diversamente da quanto si assume nel ricorso, proprio in considerazione della ratio dell'intervento additivo del giudice delle leggi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai consolidata e costante nell'affermazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della "sentenza europea" richiamata a sostegno della propria istanza, e ciò perché la c.d. revisione "europea" presuppone una pronuncia della Corte di Strasburgo relativa allo stesso processo che si intende revisionare e la riapertura conseguente del processo è legittima esclusivamente nel caso in cui la "restituito in integrum", conseguente ad una accertata violazione convenzionale, possa essere attuata solo attraverso la riedizione del processo (Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017, Rv. 271197 cit.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per mera completezza di esposizione, pertanto, giova osservare che l'invocata sentenza della Corte EDU n. 3 del 14/4/2015 nel caso Contrada c/ Italia non può in alcun modo ritenersi espressione di un principio consolidato o, comunque, definirsi "pilota", giacché tale definizione viene riservata ai casi, del tutto diversi dal predetto, in cui la Corte è investita di un numero di ricorsi omogenei sicché ritiene di deciderne uno, "esemplare" – attivando la procedura prevista dall'art. 61 del regolamento che disciplina i casi in cui si registri un numero significativo di ricorsi relativi alla medesima questione – e rinviare gli altri indicando allo Stato le misure generali per affrontare il problema strutturale.

Anche la pronuncia della prima sezione penale di questa Corte di legittimità n. 43112 del 06/07/2017, impropriamente invocata nel secondo motivo di ricorso, ha esplicitamente ribadito che il dovere del giudice nazionale di conformarsi alle sentenze definitive della CEDU, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, è limitato "al caso di cui si controverte": "La previsione dell'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nelle ipotesi di violazione delle norme del testo convenzionale, impone al giudice nazionale, limitatamente al caso di cui si controverte, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo e di eliminare fin dove è possibile le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata, con riferimento non soltanto alla pena principale - nel caso di specie interamente scontata - ma anche agli effetti penali ulteriori della condanna (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017 - dep. 20/09/2017, Contrada, Rv. 273905).

5. In questa sede, infatti, non è in contestazione il divieto di punire un soggetto sulla base di una norma penale entrata in vigore dopo il fatto commesso, atteso che si tratta di divieto posto sia dall'art. 7 della Carta EDU che dall'art. 2 del cod. pen. né la pronuncia impugnata ha contestato tale principio, e sono invece numerose e costanti, ormai, le pronunce anche di questa Corte che, in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, hanno precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen., e si è anche riconosciuto che non viola il principio di legalità, anche convenzionale, l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione (Sez. 5, n. 42996 del 14/09/2016 - dep. 12/10/2016, P.M., P.C. in proc. Ciancio Sanfilippo, Rv. 268203).

Nel confrontarsi con le argomentazioni della CEDU nella menzionata sentenza, pertanto, oggi non può riconoscersi alcun contrasto giurisprudenziale - contrariamente all'assunto del ricorrente - in ordine all'inappllicabilità erga omnes dei principi affermati in tale sentenza dalla CEDU: al contrario, deve invece ritenersi costantemente accertato da questa Corte che i principi affermati dalla predetta sentenza della Corte EDU in ordine alla natura di fattispecie di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, non possono essere estesi a casi diversi, in quanto, fermi restando gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, che operano limitatamente al caso di cui si controverte, il sistema penale nazionale è ispirato al modello della legalità formale in cui non solo non è ammissibile alcun reato di "origine giurisprudenziale", ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività (Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018 - dep. 22/02/2018, Esti, Rv. 272797; anche tale pronuncia, in motivazione, ha affermato che le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 33478 del 2005, non hanno dato vita ad una nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso la clausola generale prevista dell'art. 110 cod. pen., hanno riconosciuto la responsabilità per l'apporto che l'agente fornisce al gruppo criminale, senza esserne affiliato e nella consapevolezza di tale estraneità), ed anche di recente è stato ribadito che la decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, in quanto l'assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà dell'ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. (Sez. 1, n. 26686 del 10/04/2019 - dep. 17/06/2019, Marino Raffaele, Rv. 276197).

6. Non può ravvisarsi, pertanto, alcun contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la rimessione del ricorso alle sezioni unite ed occorre, invece, conformarsi all'ormai costantemente affermato principio dell'inapplicabilità della pronuncia della Corte EDU invocata dal ricorrente a vicende diverse da quella portata all'esame della Corte medesima, con conseguente inammissibilità del ricorso.

7. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale